REGOLAMENTO (CEE) N. 1026/68 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 1968
relativo al calcolo di un prezzo speciale all'importazione per i vitelli ed i bovini adulti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 25,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede, qualora si verifichino determinate condizioni, il calcolo di un prezzo speciale all'importazione ;

considerando che il prezzo speciale all'importazione deve essere calcolato in funzione delle possibilità piú favorevoli di acquisto ; che, per determinare tali possibilità di acquisto, è opportuno prendere in considerazione tutte le offerte rese franco frontiera della Comunità fatte da paesi terzi diversi da quelli ritenuti ai fini del calcolo del prezzo all'importazione, nonché tutte le altre informazioni relative ai prezzi praticati da tali paesi ;

considerando che, quando in base alle informazioni in possesso della Commissione risulta che talune offerte non corrispondono alle reali possibilità di acquisto, non sono rappresentative della tendenza reale dei prezzi oppure non si riferiscono a quantità rappresentative, le offerte in questione devono essere scartate ;

considerando che per consentire il confronto dei prezzi d'offerta con il prezzo all'importazione è necessario adattare le offerte relative alle varie categorie di bovini vivi adulti tenendo conto delle differenze esistenti sui mercati dei paesi terzi tra il prezzo della categoria offerta ed il prezzo all'importazione ; che a tal fine bisogna utilizzare i mercati piú rappresentativi dei suddetti paesi ; che conviene ricorrere allo stesso metodo per la conversione dei prezzi d'offerta relativi alle carni in prezzo d'offerta a seconda dei casi, dei vitelli e dei bovini adulti ;

considerando che fra i prezzi d'offerta adattati o convertiti per i vitelli o a seconda dei casi, per i bovini adulti, quello meno elevato deve essere adottato come prezzo speciale all'importazione, se è sensibilmente inferiore al prezzo all'importazione ;

considerando che, per evitare perturbazioni sul mercato degli Stati membri, è sufficiente ricorrere ad un prezzo speciale all'importazione, se dal calcolo effettuato in conformità delle considerazioni precedenti risulta una determinata differenza minima rispetto al prezzo all'importazione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo speciale all'importazione, di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, è calcolato per l'insieme delle provenienze per le quali risultano soddisfatte le condizioni definite dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Il prezzo speciale all'importazione è determinato in base al prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, stabilito per ciascuna delle categorie e presentazioni di cui al paragrafo 2, in funzione delle possibilità piú favorevoli di acquisto nei paesi terzi diversi da quelli ai mercati dei quali è stato fatto riferimento per il calcolo del prezzo all'importazione ; tali possibilità d'acquisto risultano in particolare :

a) dai prezzi indicati nei documenti doganali che accompagnano i prodotti importati dai suddetti altri paesi terzi ;

b) dalle altre informazioni relative ai prezzi praticati all'esportazione dai suddetti altri paesi terzi.

2. Le categorie di cui al paragrafo 1 sono :
vitelli, giovenche, vacche, buoi, tori.

Le presentazioni di cui al paragrafo 1 sono le differenti presentazioni delle carni di vitelli e di bovini adulti, che figurano al punto a) dell'allegato al regolamento (CEE) n. 805/68 sotto le rubriche 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb).

3. In ordine all'applicazione del paragrafo 1 non vengono presi in considerazione :

a) i prezzi d'offerta che non corrispondono a reali possibilità di acquisto ;

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

b) i prezzi d'offerta per i quali il generale andamento dei prezzi o le informazioni disponibili permettono alla Commissione di ritenere che non sono rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza ;

c) i prezzi d'offerta che si riferiscono a quantità non rappresentative.

Articolo 3

Il prezzo d'offerta franco frontiera è adattato :

a) qualora si tratti di vitelli o di bovini adulti tenendo conto della differenza esistente fra il prezzo all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, valido per il prodotto di cui trattasi, ed il prezzo sui mercati piú rappresentativi dei paesi terzi, stabilita per un prodotto della stessa categoria di quella del prodotto offerto ;

b) qualora si tratti di carni di vitelli o di bovini adulti convertendolo in prezzo d'offerta franco frontiera per i vitelli o, a seconda dei casi, per i bovini adulti, tenendo conto della differenza che esiste fra il prezzo all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, valido per il prodotto da cui provengono le carni di cui trattasi, ed il prezzo sui mercati più rappresentativi dei paesi terzi stabilito per un prodotto di qualità comparabile e di presentazione identica a quelle del prodotto offerto.

Articolo 4

1. Il prezzo speciale all'importazione per i vitelli è calcolato soltanto se :

a) il prezzo d'offerta franco frontiera dei vitelli è inferiore di almeno 3,00 u.c./100 kg di peso vivo al prezzo all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, oppure

b) il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni di vitelli, convertito in prezzo di vitelli, è inferiore di almeno 3,00 u.c./100 kg di peso vivo al prezzo all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68.

Il suddetto prezzo speciale all'importazione è uguale al meno elevato dei prezzi d'offerta franco frontiera per i vitelli, risultante dall'applicazione dell'articolo 3.

2. Il prezzo speciale all'importazione per i bovini è calcolato soltanto se :

a) il prezzo d'offerta franco frontiera dei bovini adulti è inferiore di almeno 3,00 u.c./100 kg di peso vivo al prezzo all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, oppure

b) il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni di bovini, convertito in prezzo dei bovini adulti, è inferiore di almeno 3,00 u.c./100 kg di peso vivo al prezzo all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68.

Il suddetto prezzo speciale all'importazione è uguale al meno elevato dei prezzi d'offerta franco frontiera per i bovini adulti, risultante dall'applicazione dell'articolo 3.

Articolo 5

Nel determinare il prezzo speciale all'importazione, la Commissione si basa sui dati forniti dagli Stati membri e su ogni altra informazione di cui dispone.

Articolo 6

Il prelievo che risulta dalla determinazione del prezzo speciale all'importazione è applicabile a decorrere dal lunedí successivo alla sua fissazione e fino alla data in cui, in applicazione del presente regolamento, non venga modificato o soppresso. Tuttavia, se la situazione del mercato lo esige, per l'applicazione del prelievo può essere deciso un altro giorno.

Articolo 7

Non oltre il mercoledí di ogni settimana, gli Stati membri comunicano per telex alla Commissione i dati dei prezzi, suddivisi per provenienza, di cui abbiano avuto conoscenza nella settimana precedente indicando la qualità dei prodotti offerti e specificando :

— per i bovini adulti, la categoria, di cui all'articolo 2, alla quale appartiene ;

— per le carni, la presentazione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY